

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 24280/2026
Roma, lì, 01/07/2026



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

PIERO MESSINI D'AGOSTINI	- Presidente -	Sent. n. 867-2026 sez.2
MARCO MARIA ALMA		UP - 16/06/2026
GIUSEPPE SGADARI	- Relatore -	R.G.N. 15876/2026
GIOVANNI ARIOLLI		
ALESSANDRO LEOPIZZI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 06/02/2026 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale STEFANO TOCCI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. [REDACTED], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, emessa il 12 maggio 2025, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile in relazione ai reati di tentata estorsione aggravata e lesione personale commessi in danno di [REDACTED] alla quale, in concorso con altri soggetti separatamente giudicati, chiedeva una somma di danaro per consentirle di compiere furti presso la [REDACTED] della metropolitana di [REDACTED] aggredendola e procurandole plurime lesioni personali nonostante fosse in stato di gravidanza.

Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5c0749149191149c - Firmato Da: GIUSEPPE SGADARI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 588200b31e13b1e1
Firmato Da: PIERO MESSINI D'AGOSTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 388cde69db42334



2. Ricorre per cassazione [REDACTED] deducendo:

1) violazione di legge per non avere la Corte dichiarato l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, acquisite agli atti ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. sul presupposto della irreperibilità di quest'ultima.

Le ricerche effettuate a causa della impossibilità di citare la persona offesa per rendere esame al dibattimento di primo grado, sarebbero state "limitatissime in ambito spaziale" e meramente "burocratiche", in contrasto con i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza e richiamati in ricorso, che avrebbero imposto di effettuare le ricerche sull'intero territorio nazionale ed anche in Croazia, stato comunitario di cittadinanza della persona offesa.

Nel ricorso si censura anche la motivazione adottata dalla Corte a proposito della mancanza di prova della volontà della vittima di sottrarsi all'esame dibattimentale, tenuto conto che costei, essendosi costituita parte civile, era ben consapevole del fatto che sarebbe stata escussa al dibattimento, così essendosi determinata la violazione dell'art. 526, comma 1-*bis*, cod. proc. pen.

2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità concorsuale del ricorrente nel reato di tentata estorsione.

Il ricorrente, non presente alla richiesta estorsiva proveniente dalle sue sorelle coimputate separatamente giudicate, avrebbe preso parte solo al pestaggio della vittima senza che sia emersa la prova della sua consapevolezza della precedente richiesta, la quale, laddove esistente, avrebbe imposto l'applicazione dell'art. 116 cod.pen.

Sul punto, la motivazione offerta dalla Corte di appello sarebbe contraddittoria, avendo offerto due versioni dell'accaduto tra loro antitetiche, lueggiando due causali differenti della condotta, una delle quali idonea ad integrare il reato di violenza privata e non di estorsione, in quanto finalizzata ad indurre la vittima ad allontanarsi dai luoghi frequentati, così non configurandosi alcun danno di natura patrimoniale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, proposto con motivi complessivamente infondati, deve essere rigettato.

1.Quanto al primo motivo, si rileva quanto segue.

1.1. La Corte di appello ha correttamente applicato il principio di diritto, qui condiviso, secondo il quale, ai fini dell'utilizzabilità, mediante lettura, delle dichiarazioni rese in sede predibattimentale dal cittadino straniero divenuto irreperibile, l'obbligo di effettuare ricerche, anche all'estero, va necessariamente correlato all'esistenza di precisi elementi di collegamento tra tale soggetto e il paese di origine, desumibili dagli atti o allegati dall'interessato, in assenza dei quali dette ricerche avrebbero carattere esplorativo e si risolverebbero, in mancanza di qualsiasi altro elemento, in un'attivazione meramente



formale di difficile realizzazione, e pertanto non esigibile secondo canoni di ragionevolezza. (Sez. 3, n. 12927 del 23/03/2022, P., Rv. 283129-01).

Nel caso in esame, la Corte di appello ha dato atto che tutte le ricerche effettuate per rintracciare la persona offesa al fine di citarla al dibattimento non erano andate a buon fine.

Si era trattato, diversamente da come si sostiene in ricorso, di accertamenti a largo spettro e tutt'altro che incompleti o meramente "burocratici", anche ripetuti con esito negativo, effettuati tramite il Commissariato competente in relazione al luogo di verifica dei fatti, attraverso l'utenza cellulare della persona offesa, le banche dati nazionali SDI, SIDET, INPS e Agenzia delle Entrate, dalle quali era emerso anche l'utilizzo di un domicilio in Velletri poi abbandonato dalla persona offesa senza che fosse stato lasciato un recapito (a dimostrazione del vasto raggio dell'accertamento).

La circostanza che la vittima del reato risultasse cittadina croata, in assenza di ulteriori specifiche o allegazioni relative ad una eventuale residenza, domicilio o dimora in quel paese o ad altri effettivi contatti, non poteva rendere esigibile un accertamento presso tale Stato, che avrebbe potuto avere solo un carattere meramente esplorativo.

1.2. La seconda parte del motivo non è consentita, in quanto presuppone accertamenti di fatto sulla volontarietà o meno della assenza della persona offesa al dibattimento che non erano stati sollecitati alla Corte territoriale, avendo il ricorrente, con l'atto di appello, eccepito solamente la mancanza di idonee ricerche.

In ogni caso, la Corte ha precisato che la persona offesa non era mai stata citata per rendere esame, sicché non si avevano elementi per ritenere che si fosse volontariamente sottratta all'esame per qualsiasi causa, il quale esame, qui si aggiunge, poteva anche non aver luogo, indipendentemente dalla costituzione di parte civile, avuto riguardo alla possibilità che il processo, per libera scelta dell'imputato, potesse definirsi con il rito abbreviato.

In proposito, si è fatto buon uso del condivisibile principio secondo cui, ai fini della lettura e dell'utilizzabilità di dichiarazioni predibattimentali di un soggetto divenuto successivamente irreperibile, al dato della condizione di irreperibilità del teste, in sé neutro, deve aggiungersi la valutazione degli elementi indicativi del carattere volontario o meno del suo allontanamento, con la precisazione ulteriore che la volontarietà dell'assenza, che comporta l'operatività del divieto di cui all'art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen., può essere determinata da una qualsiasi libera scelta e non necessariamente dall'intenzione di sottrarsi al contraddittorio. (Fattispecie nella quale i presupposti per la deroga al contraddittorio sono stati desunti dalla circostanza che la persona offesa, nel corso del procedimento, non era stata mai raggiunta da una regolare citazione, né aveva potuto rendere testimonianza nelle forme dell'incidente probatorio, perché era già



irreperibile dopo le prime dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria). (Sez. 3, n. 3068 del 08/09/2016, dep. 2017, L.R., Rv. 269055-01).

2. Il secondo motivo è infondato poiché trascura il dato di fatto decisivo, messo in rilievo dalla Corte di appello, secondo il quale il ricorrente, avendo preso direttamente parte al pestaggio della vittima insieme al coimputato a nome [REDACTED] era stato presente nel momento in cui quest'ultimo aveva proferito alla vittima una frase dal chiaro tenore estorsivo, invitandola a non prendere in giro chi comandava a [REDACTED] a costo della vita, così riferendosi a precedenti interlocuzioni, il cui carattere economico pure lo stesso ricorrente aveva mostrato di conoscere sebbene le avesse evocate nelle sue dichiarazioni in modo a sé favorevole e giudicato non credibile dalla Corte (cfr. fgg. 10 e 11 della sentenza impugnata).

La ricostruzione così operata in sentenza, con passaggi in punto di fatto sui quali il ricorrente sorvola, rendono non manifestamente illogica la decisione, ragionevolmente supportata anche dai rapporti di stretta parentela tra tutti gli esecutori materiali del delitto, che avevano agito in cordata ai danni della vittima, dimostrando piena condivisione del proposito criminoso.

Le ulteriori osservazioni della Corte territoriale, sulle quali il ricorrente si concentra, hanno avuto solo carattere di completamento rispetto ad una ipotesi ricostruttiva difensiva espressamente reputata non credibile dai giudici di merito ("solo per completezza si osserva che, nella non creduta ipotesi..."cfr. fg. 11 della sentenza impugnata), sicché le censure rivolte verso questo segmento motivazionale si rivelano superflue, poiché nulla tolgono al costrutto principale, prima sintetizzato, sul quale si è basata la condanna dell'imputato.

Quanto, infine, alla censura inerente alla mancata applicazione dell'art. 116 cod.pen. (cosiddetto concorso anomalo), si deve rilevare che, presupponendo accertamenti di fatto, non è scrutinabile in questa sede, non avendo formato oggetto dell'atto di appello.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, il 16/06/2026.

Il Consigliere estensore

Giuseppe Sgadari

Il Presidente

Piero Messini D'Agostini



Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Il Presidente

Piero Messini D'Agostini

